



Giovanni Maria Plasmati

All. B ad atto racc. n. 2262

STATUTO

DELLA FEDERAZIONE REGIONALE

"CONFARTIGIANATO-IMPRESE ABRUZZO"

Articolo 1: Costituzione

1. È costituita, dalle Associazioni territoriali, con sede nella Regione Abruzzo, aderenti a Confartigianato-Imprese, la Federazione regionale "CONFARTIGIANATO IMPRESE ABRUZZO", con sede in Pescara, di seguito denominata "Federazione".

2. La Federazione è soggetto apolitico, autonomo e indipendente e senza fini di lucro, componente del sistema Associativo della "Confartigianato-Imprese" nazionale, di seguito denominata anche "Confederazione".

Articolo 2: La Federazione nel Sistema Confartigianato-Imprese

1. La Federazione è parte integrante del Sistema Confartigianato-Imprese composto dalle Associazioni territoriali aderenti, dalle Federazioni regionali, dalla Confederazione nazionale e dalle articolazioni organizzative: Categorie, Movimenti e Organizzazioni a finalità sociale, nonché dagli organismi collaterali di servizio e gli enti strumentali, nei vari livelli e con le diverse funzioni e competenze. La Federazione riconosce che l'unità del sistema rappresenta un bene irrinunciabile per le sue componenti, che operano nella condivisione piena dei principi, dei valori, degli scopi e delle azioni, privilegiando il lavoro comune e a rete. La Federazione riconosce che la partecipazione al Sistema Confartigianato-Imprese comporta la sottoposizione al regime sanzionatorio previsto dalle regole confederali: Statuto, Regolamenti e Codice etico. L'impresa

associata partecipa al Sistema Confartigianato-Imprese per il tramite dell'Associazione territoriale di riferimento, che è soggetto associativo autonomo aderente alla Confederazione.

2. La Federazione è espressione unitaria della rappresentanza e dell'azione in sede regionale delle Associazioni territoriali aderenti e del Sistema Confartigianato-Imprese. È organismo autonomo, costituito a livello regionale dalle Associazioni territoriali. Le Federazioni regionali, le Associazioni territoriali che le costituiscono e le altre parti del Sistema Confederale compongono il Sistema associativo regionale della Confartigianato-Imprese.

Articolo 3: Scopi

1. Al centro dell'azione del sistema Confartigianato-Imprese c'è l'impresa. A partire dall'ascolto dei bisogni e delle istanze politiche ed economiche degli imprenditori e delle imprese – come singoli e come ceti produttivo e sociale – l'azione politica, sindacale ed organizzativa della Confartigianato-Imprese è finalizzata ad accrescere il valore aggiunto dell'impresa, la sua dignità politica, le sue relazioni economiche, associative, sindacali ed istituzionali.

2. La Federazione ha la competenza generale di promuovere e stimolare azioni in risposta ai bisogni delle imprese sul territorio, sulla base di una programmazione condivisa con le Associazioni territoriali fondata sul principio di sussidiarietà, garantendone il coordinamento. In particolare, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento, mediante: la migliore definizione degli ambiti territoriali delle Associazioni con l'obiettivo di razionalizzare e ottimizzare le strutture a copertura dell'offerta associativa sul territorio; le attività volte alla costituzione dei livelli associativi nelle aree Metropolitane; l'intervento nelle crisi associative.

3. Alla Federazione compete, in accordo con le Associazioni territoriali e nel rispetto degli indirizzi stabiliti dagli Organi confederali, la definizione e la stipula degli accordi interconfederali regionali e dei contratti collettivi regionali di categoria, nonché l'elaborazione e l'attuazione delle politiche di competenza regionale.

4. Alla Federazione sono delegati dalla Confederazione i compiti specifici volti ad assicurare il rispetto, da parte delle Associazioni territoriali, dello Statuto confederale, dei Regolamenti e del Codice Etico della Confederazione, secondo le norme ivi previste. Hanno altresì la facoltà di richiedere l'invio di osservatori, il commissariamento o l'esclusione di una struttura, oltre a fornire i prescritti pareri su richiesta della Confederazione.

5. La Federazione svolge altresì gli altri compiti previsti dallo Statuto o dai Regolamenti della Confederazione, nonché le funzioni che siano ad essa attribuite o delegate dagli Organi confederali che ne assicurano, se necessario, il sostegno.

6. In armonia con gli scopi, gli indirizzi e le direttive della Confederazione, la Federazione si propone in particolare i seguenti scopi:

Rappresentare gli interessi delle imprese artigiane, delle micro, piccole e medie imprese, secondo l'accezione europea, dei settori industriali, commerciali e dei servizi, nonché di tutte le forme del lavoro autonomo, indipendente e cooperativo.

La rappresentanza si estende anche alle forme di lavoro parasubordinato ed ai pensionati;

Coordinare l'attività delle Associazioni territoriali, nel rispetto dell'autonomia organizzativa, amministrativa e gestionale delle stesse, per la tutela degli interessi economici, sindacali, sociali e morali della categoria;

Favorire la definizione di principi e criteri per la risoluzione di problemi sindacali

	prospettati dalle Associazioni federate e dalle Organizzazioni Regionali di	
	categoria, da sottoporre – in accordo con le stesse – al competente livello	
	confederale;	
	Rappresentare a livello regionale, nazionale ed internazionale le organizzazioni	
	federate;	
	Promuovere e coordinare iniziative per lo sviluppo economico, sociale e	
	tecnologico e per la soluzione dei problemi inerenti le categorie rappresentate, nel	
	quadro della programmazione regionale, ai fini di una politica organica;	
	Proporre ai competenti organi regionali soluzioni ed interventi del comparto in	
	materia di cooperazione, istruzione professionale, sicurezza sociale e in tutte le	
	altre materie comprese nelle competenze legislative della Regione;	
	Svolgere attività di studio e di ricerca e provvedere alla informazione ed alla	
	consulenza delle organizzazioni federate, relativamente ai problemi economici e	
	sociali della Regione;	
	Istituire e gestire eventuali servizi di comune utilità per le organizzazioni federate;	
	Designare o nominare rappresentanti in enti, organismi e commissioni in	
	rappresentanza degli interessi regionali delle categorie rappresentate, sempre che	
	tali nomine non siano di specifica competenza della Confederazione;	
	Promuovere, stimolare e favorire accordi, attività ed iniziative di carattere	
	regionale per il regolamento dei rapporti sindacali, economici collettivi riguardanti	
	le categorie rappresentate, nonché le intese con le altre categorie economiche;	
	Curare la costituzione di particolari organismi collaterali, aventi lo scopo di	
	promuovere, sviluppare e coordinare a livello regionale l'assistenza sociale, tecnica	
	economica, finanziaria, formativa e culturale a favore delle categorie rappresentate;	
	Costituire e/o partecipare a società finalizzate alla erogazione di servizi alle	

categorie rappresentate;

Promuovere, progettare e realizzare interventi di orientamento e formazione (professionale, imprenditoriale, continua, specialistica, tecnica superiore, aggiornamento, perfezionamento, ect.) a tutti i livelli (autofinanziate e/o finanziate dalla Comunità Europea, da Enti di carattere nazionale e locale, sia pubblici che privati, rivolti a soggetti appartenenti a qualsiasi categoria sociale, economica e lavorativa, con particolare attenzione alle categorie rappresentate;

Esercitare tutte quelle altre funzioni che si rendessero necessarie nell'interesse delle categorie rappresentate.

II. Adesione al Sistema Confartigianato-Imprese – logo e requisiti

Articolo 4: Logo e denominazione

1. L'adesione al sistema Confartigianato-Imprese comporta il diritto e il dovere dell'utilizzo della denominazione e del logo confederale, secondo quanto disciplinato nel Regolamento della Confartigianato-Imprese.

Articolo 5: Requisiti e obblighi della Federazione

1. La Federazione si obbliga a mantenere i seguenti requisiti previsti dallo Statuto:

a) Statuto approvato dagli Organi associativi;

b) Organi associativi eletti con metodo democratico e con mandati del Presidente e dei Vice Presidenti a scadenza certa e conforme allo Statuto confederale;

c) Segretario con rapporto di lavoro stabile con la Federazione o strutture collegate, avente i requisiti personali e professionali previsti dallo Statuto e dal Regolamento;

d) bilancio preventivo e consuntivo approvati dagli Organi a ciò preposti a termini dello Statuto della Federazione;

e) sede dedicata e struttura tecnica adeguata allo svolgimento dei compiti previsti dallo Statuto confederale e dallo Statuto della Federazione.

	2. La Federazione si obbliga ad osservare lo Statuto, il Regolamento della	
	Confartigianato-Imprese, il Regolamento delle Categorie, il Codice Etico, nonché	
	le deliberazioni e le direttive adottate dagli Organi confederali;	
	3. Entro il 30 (trenta) settembre di ogni anno la Federazione invia alla	
	Confederazione il proprio bilancio e quelli degli enti componenti il sistema	
	regionale, accettando nelle forme e con gli strumenti ritenuti più opportuni,	
	richieste di approfondimento e attività di auditing, nonché l'aggiornamento della	
	composizione degli Organi direttivi. La Federazione è altresì tenuta ad inviare	
	tempestivamente alla Confederazione ogni modifica apportata allo Statuto e al	
	Regolamento.	
	Articolo 6: Contributo confederale	
	1. Le Associazioni territoriali, ove stabilito, devono assicurare alla Federazione un	
	adeguato finanziamento integrativo rispetto alla quota di sistema confederale.	
	2. Le Associazioni territoriali possono essere chiamate a partecipare alle spese	
	della Federazione col versamento di eventuali contributi il cui ammontare e le cui	
	modalità sono determinati dal Consiglio Direttivo della Federazione.	
	III. Le Strutture di rappresentanza territoriali e regionali	
	Articolo 7: Associazioni territoriali	
	1. I soggetti che costituiscono la Federazione sono le Associazioni territoriali	
	aventi la propria sede nella Regione ed aderenti alla Confederazione.	
	2. Le Associazioni territoriali costituenti la Federazione cessano di far parte della	
	medesima con la cessazione della loro adesione alla Confederazione.	
	3. Le Associazioni territoriali devono depositare presso la Federazione copia del	
	proprio statuto, dell'eventuale Regolamento, nonché la composizione dei propri	
	organi sociali e l'indicazione del numero dei propri associati.	

Articolo 8: La rappresentanza negli ambiti territoriali

1. Ai sensi dello Statuto e del Regolamento confederale la Federazione ha il compito specifico di accompagnare e deliberare la definizione degli ambiti territoriali delle Associazioni, in attuazione dell'obiettivo del Sistema Confartigianato-Imprese di ottimizzare l'azione di rappresentanza e servizio nel perseguimento delle finalità associative ed in relazione al contesto economico e sociale, nonché di considerare sempre al centro di ogni azione l'impresa associata, le sue necessità e le sue relazioni territoriali, sociali ed economiche, modulando l'offerta associativa su di esse.

2. In ogni ambito territoriale è ammessa l'adesione di una sola Associazione. Nel caso di ambiti territoriali ove non esistano Associazioni aderenti, la Federazione ha il compito di promuovere la costituzione di un'Associazione territoriale, o comunque di assicurare la rappresentanza confederale mediante la promozione di forme di accorpamento o stabile collaborazione tra strutture esistenti ed operanti in ambiti territoriali limitrofi, qualora il numero delle imprese o le condizioni di fatto non assicurino la forza di una Associazione autonoma.

3. La Federazione può, al fine di facilitare l'avvicinamento e l'ingresso nel Sistema Confartigianato-Imprese di nuove Associazioni già operanti all'esterno dello stesso, accordare ad esse un'adesione temporanea di livello regionale, con l'obiettivo di consentire, in un termine definito e comunque al massimo annuale: o la costituzione di un'unica associazione, o la messa in atto di forme di accorpamento o di stabile collaborazione con strutture esistenti. Tale adesione temporanea non ha effetto sulla composizione degli organismi confederali regionali o nazionali, mentre costituisce titolo per la partecipazione alle attività di sistema e per l'utilizzo del logo confederale.

Articolo 9: La rappresentatività minima delle Associazioni

1. La Federazione regionale propone alle Associazioni che si trovano in condizione di insufficiente rappresentatività, rispetto ai parametri fissati dallo Statuto e dal Regolamento confederali, soluzioni concrete per l'accorpamento delle strutture associative esistenti. Su tali soluzioni si attiva un processo di condivisione e negoziazione da parte dei soggetti interessati, in tempi rapidi e certi, stabiliti dalla Federazione regionale. Qualora l'Associazione con insufficiente rappresentatività non accolga, nei termini che saranno fissati dalla Federazione regionale, le soluzioni di accorpamento e di ottimizzazione che gli vengano formalmente proposte, si applicano le sanzioni previste dallo Statuto confederale.

Art. 10: Obblighi delle Associazioni territoriali

1. Le Associazioni territoriali sono tenute ad osservare le norme confederali e lo Statuto della Federazione, nonché le delibere adottate dai competenti organi della Federazione stessa.

2. Qualora le Associazioni territoriali ovvero i propri organi dirigenti siano investiti di problemi o materie aventi riflessi di carattere generale, sono tenute ad informare la Federazione.

3. Analogamente ogni eventuale iniziativa che la Federazione intende sviluppare a livello territoriale o a livello di singole categorie, deve essere preventivamente concordata con l'Associazione territoriale ovvero con l'Organizzazione Regionale di Categoria interessata.

Art. 11: Organizzazioni Regionali di Categoria

1. Le Organizzazioni di Categoria sono articolazioni settoriali della Federazione. Nel rispetto delle politiche sindacali e degli indirizzi strategici indicati dagli Organi della Federazione, hanno il compito specifico di meglio tutelare gli interessi delle

categorie/settori/filiere rappresentate, promuovendone la crescita della

competitività e del ruolo economico, consapevoli della necessità di adattare le

modalità della propria presenza organizzata alla continua evoluzione del contesto.

Il regolamento interno potrà stabilire norme di dettaglio.

2. Le Organizzazioni di Categoria operano in sinergia con tutte le altre articolazioni

del sistema, nel quadro delle politiche sindacali e degli indirizzi strategici indicati

dagli organi associativi a livello territoriale e confederale.

3. Le imprese associate dovranno essere inquadrare nelle Organizzazioni di

Categoria di riferimento costituite all'interno della Federazione, tenuto conto del

settore della propria attività e delle peculiarità del territorio.

4. È istituita la Consulta dei Presidenti Regionali di Categoria con il compito di

coadiuvare le attività relative alle problematiche di settore, in particolare

predisponendo apposite proposte su argomenti di particolare rilevanza.

Art. 12: Movimenti regionali

1. I Movimenti “Donne Impresa” e “Giovani Imprenditori” sono articolazioni

organizzative della Federazione, finalizzate a promuovere obiettivi di carattere

sociale e a tutelare specifici interessi, coerentemente con gli indirizzi della politica

associativa. Ad essi viene garantita la migliore funzionalità nell'ambito degli

Organi della Federazione.

Articolo 13: Organizzazioni a finalità sociale

1. La Federazione favorisce la costituzione e l'operatività dei Gruppi Territoriali e

Regionale dell'Associazione Nazionale degli Anziani e Pensionati (ANAP) –

appartenente alla Confederazione ma dotata di propria autonomia statutaria – quale

articolazione organizzativa autonoma che si propone di rappresentare, tutelare e

difendere gli interessi degli anziani e dei pensionati nello stesso ambito territoriale

	della Federazione ed in coordinamento operativo con quest'ultima.	
	2. L'INAPA – Istituto nazionale di assistenza e di patronato per l'artigianato si	
	propone di assistere gli artigiani e tutti i lavoratori, secondo il proprio statuto	
	autonomo, approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.	
	3. Il CAAF – Centro autorizzato di assistenza fiscale Confartigianato Pensionati e	
	Dipendenti S.r.l. eroga servizi ai cittadini nel contesto dei servizi alla persona	
	forniti dal Sistema Confartigianato-Imprese ed opera attraverso Sportelli territoriali	
	gestiti da società di servizi in possesso dei requisiti previsti dalla legge.	
	4. Nell'ambito delle attività con finalità sociale, la Federazione opera anche in	
	coordinamento con le strutture territoriali dell'A.N.Co.S. – Associazione Nazionale	
	Comunità Sociali e Sportive, articolazione organizzativa senza finalità di lucro	
	della Confederazione nazionale dotata di propria autonomia operativa e	
	patrimoniale.	
	IV. Gli Organi della Federazione	
	Art. 14: Organi della Federazione	
	Sono organi della Federazione Regionale:	
	a) Consiglio Direttivo	
	b) Giunta Esecutiva	
	c) Presidente	
	d) Revisore Unico dei Conti	
	e) Collegio dei Probiviri	
	Art. 15: Consiglio direttivo	
	Il Consiglio Direttivo è composto dai Presidenti delle Associazioni territoriali, ai	
	quali si aggiungono i delegati designati dagli Organi Direttivi delle medesime in	
	ragione di un delegato ogni 1.000 (mille) soci o frazione superiore a 500	

(cinquecento);

Partecipano, inoltre, alle riunioni a titolo consultivo:

Il Presidente dell'ANAP ed i Presidenti dei Movimenti Regionali;

Il Segretario regionale ed i Segretari delle Associazioni territoriali federate.

I componenti del Consiglio Direttivo, in caso di assenza o di impedimento a partecipare a singole riunioni, possono farsi rappresentare, con specifica delega scritta, da altro componente con diritto di voto; ogni componente non potrà ricevere di più di una delega.

Art. 16: Modalità operative del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria, di norma ogni quattro mesi ed in via straordinaria su delibera della Giunta esecutiva o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri con diritto di voto. Le modalità di convocazione sono stabilite dal successivo art. 27.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei componenti con voto deliberativo.

Trascorsa un'ora da quella fissata per l'adunanza, la riunione è valida, qualora sia presente o rappresentato almeno un terzo degli stessi componenti.

Il voto viene espresso in forma palese per alzata di mano, salvo che per le nomine di competenza o per la trattazione di argomenti riguardanti le persone.

Art. 17: Compiti del Consiglio Direttivo

È di competenza del Consiglio Direttivo:

stabilire i programmi di attività quadriennale ed annuali della Federazione;

prendere iniziative per lo studio e la soluzione dei problemi e per la tutela delle categorie rappresentate;

deliberare in ordine a problemi ed iniziative di carattere generale attinenti l'attività

	politico-sindacale-organizzativa della Federazione;	
	deliberare su tutte le questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione ad esso sottoposte dalla Giunta Esecutiva;	
	approvare il Regolamento per la disciplina delle Organizzazioni Regionali di Categoria;	
	eleggere il Presidente della Federazione fra i componenti del Consiglio stesso;	
	eleggere il Vice Presidente della Federazione, che ha funzioni di Vicario;	
	eleggere il Revisore Unico dei Conti e i componenti del Collegio dei Probiviri;	
	approvare entro il mese di novembre di ogni anno il bilancio preventivo della Federazione per l'anno successivo e determinare, su proposta della Giunta Esecutiva, eventuali contributi finanziari a carico delle Associazioni aderenti;	
	approvare entro il mese di Aprile di ogni anno il bilancio consuntivo della Federazione dell'anno precedente, predisposto dalla Giunta esecutiva;	
	approvare eventuali modifiche allo Statuto in seduta straordinaria;	
	approvare l'eventuale Regolamento per l'attuazione del presente statuto e per il funzionamento interno della Federazione.	
	esercitare ogni altro compito previsto dallo Statuto della Federazione e dallo Statuto o dal Regolamento della Confartigianato-Imprese.	
	Compete al Consiglio direttivo in seduta straordinaria deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Federazione.	
	Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.	
	Art. 18: Giunta Esecutiva	
	La Giunta Esecutiva è composta dai Presidenti delle Associazioni territoriali federate.	

Partecipano, inoltre, alle riunioni a titolo consultivo il Segretario regionale ed i Segretari delle Associazioni territoriali.

Art. 19: Modalità operative della Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva si riunisce di norma ogni mese su convocazione del Presidente della Federazione, ovvero su richiesta di almeno tre dei suoi componenti. Le modalità di convocazione sono stabilite dal successivo art. 27. Le riunioni della Giunta Esecutiva sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Art. 20: Competenze della Giunta Esecutiva

È di competenza della Giunta Esecutiva:

Dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;

Deliberare su tutte le questioni di ordinaria amministrazione, salvo sottoporle a successiva ratifica del Consiglio Direttivo;

Assistere e coadiuvare il Presidente nella gestione politica, sindacale ed organizzativa della Federazione;

Nominare i rappresentanti della Federazione in enti, organismi e commissioni interni ed esterni;

Predisporre il bilancio consuntivo e preventivo e determinare eventuali contributi finanziari a carico delle Organizzazioni aderenti;

nominare e revocare, su proposta del Presidente, il Segretario Regionale della Federazione, stabilendone i relativi compensi;

Assumere e licenziare, su proposta del Segretario Regionale, il personale dipendente della Federazione e deliberarne le relative competenze;

Convocare, qualora lo ritenga opportuno, i Presidenti delle Organizzazioni Regionali di Categoria, i Presidenti dei Movimenti, ed anche i Presidenti delle

	strutture di emanazione, collegate o partecipate dalla Federazione;	
	Esercitare ogni altro compito previsto dallo Statuto.	
	Le delibere della Giunta Esecutiva sono valide con il voto favorevole della	
	maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.	
	Art. 21: Il Presidente	
	Il Presidente della Federazione è eletto dal Consiglio Direttivo con il voto	
	favorevole della maggioranza dei presenti. Dura in carica come previsto dal	
	successivo art. 24.	
	Il Presidente ha la rappresentanza politica ed istituzionale della Federazione e ne è	
	il rappresentante legale a tutti gli effetti, anche di fronte ai terzi ed in giudizio; ha la	
	presidenza del Consiglio direttivo e della Giunta Esecutiva.	
	Adempie a tutte le funzioni che gli sono attribuite dallo statuto e che gli sono	
	espressamente affidate dagli Organi della Federazione. Esercita in caso d'urgenza i	
	poteri della Giunta Esecutiva, riferendo alla stessa nella prima riunione successiva	
	per la relativa ratifica. Conferisce deleghe ai Vice Presidenti ed ai membri della	
	Giunta Esecutiva in ordine a determinate funzioni attribuitegli a norma di Statuto.	
	Vigilia sulla gestione finanziaria della Federazione e firma gli ordini di incasso e di	
	pagamento della Federazione.	
	Art. 22: Segretario Regionale	
	Il Segretario della Federazione è nominato, su proposta del Presidente, dalla Giunta.	
	Ai sensi dello Statuto confederale, il Segretario deve possedere i requisiti previsti	
	dal Regolamento della Confartigianato-Imprese ed essere iscritto nel relativo	
	elenco.	
	Collabora direttamente con il Presidente e con gli Organi Direttivi della	
	Federazione, ai quali formula proposte e progetti per la soluzione delle	

problematiche inerenti l'attività della Federazione e per l'attuazione delle delibere assunte.

Dirige la struttura della Federazione con tutte le attribuzioni inerenti alla sua carica ed alle responsabilità che ne conseguono. Ha la firma della corrispondenza secondo le deleghe conferitegli dalla Giunta. Partecipa a titolo consultivo alle riunioni degli Organi della Federazione, di cui cura la redazione dei verbali.

Nell'espletamento delle sue funzioni potrà essere coadiuvato da un Vice Segretario, nominato dalla Giunta Esecutiva, che ne precisa le attribuzioni.

Il Segretario si avvale della collaborazione della Consulta Tecnica Regionale.

Art. 23: Consulta Tecnica Regionale

La Consulta Tecnica regionale è composta dai Segretari delle Associazioni territoriali federate.

Alle riunioni della Consulta Tecnica possono essere chiamati a partecipare i Segretari delle Organizzazioni Regionali di Categoria e dei Movimenti Regionali, nonché funzionari della Federazione o delle Associazioni territoriali, qualora espressamente invitati di volta in volta in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

La Consulta Tecnica svolge funzioni consultive nei confronti del Segretario con il compito di coadiuvare nell'espletamento delle sue funzioni, formulando proposte ed effettuando studi relativi alle materie oggetto di esame da parte degli Organi.

La Consulta Tecnica è convocata e presieduta dal Segretario della Federazione. È altresì convocata qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Articolo 24: Norme comuni sulle cariche associative

1. Gli eletti alle cariche della Federazione hanno mandati della durata massima di quattro anni e sono rieleggibili, ad eccezione del Presidente e del Vice Presidente,

che sono rieleggibili per una sola volta consecutiva e, dunque, per non più di due mandati di seguito. Tale limite può essere superato sulla base di una riconosciuta situazione di straordinarietà per un solo ulteriore mandato consecutivo con deliberazione del Consiglio direttivo a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto. Le cariche riguardanti il Movimento “Giovani Imprenditori” hanno la durata massima di un quadriennio non rinnovabile.

2. Nel caso di sostituzione di componenti di organi nel corso del loro mandato, il nuovo mandato non viene computato quando abbia una durata inferiore alla metà del tempo previsto per un mandato intero. Sono dichiarati decaduti i componenti degli Organi confederali che non partecipano alle riunioni dei medesimi per tre volte consecutive senza giustificato motivo.

3. Le cariche di Presidente, Vice Presidente e Segretario della Federazione sono incompatibili con incarichi di rappresentanza in partiti o nonché con le seguenti cariche istituzionali:

a) Parlamentare, Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario;

b) Presidente, Assessore, Consigliere Regionale;

c) Presidente, Consigliere, Assessore Provinciale;

d) Sindaco, Consigliere comunale e Assessore, in Comuni con più di 50.000 (cinquantamila) abitanti, salvo più restrittive indicazioni eventualmente deliberate dal Consiglio direttivo.

4. Eventuali deroghe dovranno essere richieste alla Giunta Esecutiva Nazionale della Confartigianato-Imprese e dalla stessa deliberate.

Articolo 25: Revisore Unico dei Conti

Il Revisore Unico viene nominato dal Consiglio Direttivo, che ne determina altresì il compenso, e dovrà essere iscritto all'apposito Registro dei revisori legali.

Il revisore ha i poteri ed i doveri di cui all'art. 2403 e 2403 bis del codice civile, ed

esercita altresì il controllo contabile di cui all'art. 2409 ter del codice civile.

Il Revisore dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

Partecipa al Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Articolo 26: Collegio dei Probiviri – Clausola compromissoria (ricorso a collegio arbitrale)

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti eletti dal Consiglio direttivo, tutti esterni al Sistema Confartigianato-Imprese e per la loro maggioranza in possesso di sufficienti cognizioni giuridiche. Il Collegio nomina al suo interno il Presidente. I membri del Collegio non possono ricoprire altra carica, il loro mandato è, al massimo, quadriennale, dovendo coincidere, quanto a durata, a quello del Consiglio Direttivo e delle altre cariche sociali. I suoi componenti sono rieleggibili e non hanno diritto a compenso.

3. Le Associazioni sono obbligate a rivolgersi al Collegio dei Probiviri per l'esperimento di un tentativo di conciliazione di tutte le controversie che, comunque, riguardano l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamenti e contenute nelle deliberazioni assunte negli Organi della Federazione, nonché ogni altra controversia di qualsiasi natura, anche economica, che possa sorgere tra la Federazione e le Associazioni.

2. Una volta investito della controversia, il Collegio dei Probiviri procede alla convocazione delle parti interessate e, raccolte le necessarie informazioni, procede ad un tentativo di conciliazione. Nello svolgimento della sua attività assegna alle parti termini per la produzione di documentazione o il deposito di memorie. Dell'esito positivo del tentativo di conciliazione viene dato atto mediante la

formazione di un verbale che viene sottoscritto dalle parti ed indi trasmesso al Presidente.

3. Se il tentativo di conciliazione ha esito negativo, viene comunque redatto un verbale che dà conto dell'attività conciliativa svolta e delle posizioni assunte dalle parti all'esito della procedura. Il predetto verbale viene inviato alle parti, le quali sono tenute a devolvere la decisione della controversia ad un Collegio Arbitrale, composto da tre membri, dei quali uno nominato da una parte, uno nominato dall'altra ed il terzo di comune accordo ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Pescara.

4. Gli arbitri decideranno in via rituale secondo diritto, con deposito di lodo idoneo ad assumere esecutività, ai sensi del vigente codice di rito civile.

Art. 27: Norme comuni sull'operatività degli Organi

1. Gli organi della Federazione sono convocati da chi ha titolo a presiederli. Le convocazioni debbono essere inviate, con qualunque mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuta ricezione da parte dei destinatari, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza tale termine viene fissato in almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

2. La convocazione deve contenere il luogo, la data e l'ora fissata per la riunione ed il contenuto messo all'ordine del giorno, deve inoltre indicare la data prevista per la eventuale seconda convocazione, che potrà tenersi un'ora dopo la prima.

3. Di tutte le riunioni degli Organi della Federazione devono essere redatti i relativi verbali che dovranno essere letti ed approvati alla seduta successiva, prima della trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno di tali riunioni.

V. Norme sul patrimonio, finali e transitorie

Articolo 28: Patrimonio Sociale

	1. Le entrate ordinarie della Federazione sono costituite:	
	Dalle quote di ristorno dei contributi “di sistema” Confartigianato-Imprese;	
	Da eventuali contributi a carico delle Organizzazioni federate stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo in sede di predisposizione dei bilanci;	
	Da eventuali contributi di enti pubblici, società e privati, ivi compresi i contributi degli Organismi collaterali con propria autonomia finanziaria.	
	2. Il Patrimonio sociale è formato da:	
	beni mobili e immobili e valori che comunque vengano in possesso della Federazione;	
	somme accantonate a qualsiasi scopo;	
	interessi attivi e le rendite patrimoniali;	
	somme incassate dalla Federazione per diritti di qualsiasi natura, per ritenute, per vendite di pubblicazioni, brevetti, etc.;	
	3. Gli immobili di proprietà della Federazione possono essere alienati solo a condizione che le somme incassate vengano utilizzate esclusivamente per le esigenze operative della Federazione e, possibilmente, per lo sviluppo ed il potenziamento dell’attività associativa sul territorio.	
	Articolo 29: Divieto di distribuzione di utili	
	1. La Federazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.	
	Art. 30: Bilanci	
	1. Il bilancio consuntivo, accompagnato dalla relazione del Revisore Unico dei Conti, è sottoposto all’approvazione del Consiglio direttivo entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello al quale si riferisce.	

2. Il bilancio preventivo, accompagnato dalla relazione della Giunta esecutiva, è sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce.

Art. 31: Modificazioni dello Statuto e scioglimento della Federazione

1. Le modificazioni da apportarsi al presente statuto, devono essere deliberate dal Consiglio Direttivo riunito in seduta straordinaria alla presenza di un Notaio, con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.

2. Lo scioglimento della Federazione è deliberato dal Consiglio direttivo riunito in seduta straordinaria, con voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti. In caso di scioglimento, il Consiglio Direttivo nomina contestualmente un Collegio di tre liquidatori, determinandone i poteri e fissando le norme circa la devoluzione delle attività patrimoniali della Federazione.

Articolo 32: Rinvio normativo

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, per quanto possibile, le norme dello Statuto, dei Regolamenti e del Codice Etico della Confederazione nazionale Confartigianato-Imprese e, comunque, del Codice Civile e delle vigenti leggi in materia.

Pescara, lì 23 dicembre 2015.

Firmato in calce ed a margine Angelone Lorenzo, D'Orazio Stefano, Corrado Christian, Angelozzi Francesco, Notaio Giovanni Maria Plasmati, Sigillo